

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

MB Progetti S.r.l.

Approvato in data 28/2/2015

Aggiornamento dell'anno 2024

INDICE DEI CONTENUTI

PARTE GENERALE	3
I. IL D.LGS. 231/01 - QUADRO NORMATIVO	
I.1 INTRODUZIONE.....	3
I.2 DEFINIZIONI	4
I.3 LE SANZIONI APPLICABILI A CARICO DELL'ENTE	6
I.4 I REATI PRESUPPOSTO.....	8
I.5 L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI ALL' ART. 6 DEL D.LGS. 231/01.....	22
II. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA MB PROGETTI S.R.L.	
II.1 LA STORIA, IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E L'ORGANIZZAZIONE DELLA MB PROGETTI S.R.L.	24
II.2 LA STRUTTURA E LA RAPPRESENTANZA DELLA MB PROGETTI S.R.L.....	27
II.3 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA.....	28
II.4 PROCEDURE AZIENDALI.....	28
II.5 CODICE ETICO.....	29
II.6 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA MB PROGETTI S.R.L.....	29
II.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
II.7bis FLUSSI INFORMATIVI DA/VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
II.7ter SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO (L.179/17 E D.LGS. 23/2024)	31
II.8 FORMAZIONE, DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	34
II.9 VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO.....	35
II.10 SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE.....	36
PARTE SPECIALE	39
1.RISK-ASSESSMENT	39
2.MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	40

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO.....41

ALLEGATI AL MODELLO41

PARTE GENERALE

I. IL D.LGS. N. 231/2001 - QUADRO NORMATIVO

I.1 INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i cd. “Enti”), prevede un nuovo tipo di responsabilità, che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale. Infatti, ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità affine a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8, infatti, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata. Ciò fermo, se invece la persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito sia stata individuata e sia imputabile, alla responsabilità della stessa si aggiunge la responsabilità amministrativa da reato dell’ente.

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di determinati reati (cd. “Reati Presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. In merito a ciò, l’art. 2 del D.Lgs. 231/2001 (“*Principio di legalità*”) dispone, in ogni caso, che l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa rispetto a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

La responsabilità amministrativa dell’Ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto in esame sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero dall’Ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’Ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l’Ente ha la propria sede principale in Italia;
- l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e, qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente stesso;
- l’Ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Modificazioni apportate al D.Lgs. 231/2001 hanno avuto luogo a seguito dei diversi e significativi interventi legislativi sulla normativa, succedutisi negli anni posteriori all’introduzione del Decreto, ed in particolare - per quanto di interesse riguardo al Modello di organizzazione, gestione e controllo della MB Progetti S.r.l. - negli anni successivi all’adozione del Modello Organizzativo da parte di quest’ultima (2015), interventi che hanno avuto ad oggetto sia il catalogo dei reati-presupposto che le fattispecie delittuose in essi contenute/richiamate, ed hanno riguardato principalmente, tra gli altri: l’art. 25 (“*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili,*

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”), l’art. 25-ter (“*Reati societari*”), l’art. 25-octies (“*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*”), l’art. 25-undecies (“*Reati ambientali*”), l’art. 24 (“*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*”), l’introduzione dell’art. 25-terdecies (“*Razzismo e xenofobia*”), l’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 (“*Abusi di mercato*”), l’art. 24-bis (“*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”), l’introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies (“*Reati tributari*”), l’introduzione dell’art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 (“*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”) e la sua successiva modificazione, l’introduzione dell’art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/01 (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”) e dell’art. 25-duodevices del D.Lgs. 231/01 (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”), l’art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 (“*Delitti di criminalità organizzata*”); si evidenzia inoltre l’introduzione nella legislazione italiana, tra le altre, della normativa sul c.d. whistleblowing (l’istituto teso alla tutela dei lavoratori dipendenti che segnalano reati od irregolarità appresi per ragioni di lavoro) – ad opera della L. 179/2017, normativa poi modificata dal D.Lgs. 24/2023 – che ha avuto un impatto significativo sia sul testo del D.Lgs. 231/2001, che per gli enti che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto.

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità — e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso D.Lgs. 231/2001 previste — sono:

A - che un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del D.Lgs. 231/2001 (cfr. artt. 24, 24-bis, ter, 25, 25-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, L. 146/2006);

B - che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;

C - che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una “colpa di organizzazione”.

A) I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti

L’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 - confermato dall’articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l’art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58 - stabilisce che l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- 1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti “in posizione apicale”);
- 2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente. Appartengono a tale categoria coloro i quali eseguono nell’interesse dell’ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i

dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2) che precedono saranno indicati nel seguito del documento come "Soggetti". Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

B) Interesse o vantaggio dell'Ente

Il criterio fondamentale d'imputazione consiste nel fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: ciò significa che la responsabilità dell'Ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

Da ciò consegue che **non è configurabile una responsabilità dell'ente** ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi** ovvero nell'ipotesi in cui all'ente non sia imputabile alcuna "colpa organizzativa". Il D.Lgs. 231/2001 ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell'interesse della società. Per i reati societari (indicati nell'art. 25-ter, 8), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia agito perseguendo l'interesse della società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 24 bis, 25 e 25 bis, invece, l'ente risulta punibile anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato, pur non agendo nell'interesse dell'ente, rechi a quest'ultimo un vantaggio (si veda anche la nota 6). L'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l'articolo 25 sexies, conferma che l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

C) Colpa di organizzazione

L'Ente è responsabile se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello concretamente realizzato, ed in particolare se non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I.2 DEFINIZIONI

D. Lgs. 231/01 o Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

Soggetti: soggetti apicali (persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ente); persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Società: MB Progetti S.r.l.

Modello: Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01.

Pubblica Amministrazione: Enti pubblici italiani o esteri; Enti governativi italiani od esteri; agenzie amministrative indipendenti italiane od estere; Organismi della Unione Europea; dipendenti di tali enti/organizzazioni; persone fisiche o giuridiche, che agiscono in qualità di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiane od estere; tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio come definite dal Codice Penale. Nel seguito del documento tali soggetti saranno per semplicità definite “PA”.

Pubblico Ufficiale (art. 357 Codice Penale): colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 Codice Penale): colei che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale.

Soggetti Apicali coloro che rivestono funzioni di: (a) rappresentanza, (b) amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che (c) esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ente.

Organismo di Vigilanza (di seguito, OdV): L’Organo che, nell’ambito dell’applicazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello, sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull’aggiornamento del Modello stesso, ogni qualvolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti del mercato e/o a nuove disposizioni legislative.

Attività a rischio: le attività aziendali sensibili per la commissione dei reati-presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I.3 LE SANZIONI APPLICABILI A CARICO DELL’ENTE

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell’Ente (artt. 9-23), in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati Presupposto, sono:

- **sanzione pecuniaria** (artt. 10-12): si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, determinata attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità

dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato dal giudice (tra i valori minimo e massimo di cui all'ultimo cpv. di pag. 6) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a Euro 103.291 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta - da un terzo alla metà della sua misura - se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è e comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso, poi, in cui concorrono entrambe le condizioni previste dai numeri 1 e 2, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente medesimo, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

• **sanzioni interdittive**: si tratta di sanzioni gravose applicabili ai soli reati espressamente indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies del Decreto, nonché ai reati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della L. 146/2006 (reati transnazionali).

Esse sono (art. 9, c. 2):

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (art. 13, c. 2 del Decreto).

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una delle seguenti due condizioni (art. 13 del Decreto):

1. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti).

- **confisca** (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);

- **pubblicazione della sentenza** che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;

- **misure cautelari**: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:

1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;

2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato; la prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell'illecito amministrativo; per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

I.4 I REATI PRESUPPOSTO

Si evidenzia nuovamente che il Decreto prevede che, qualora uno dei Soggetti ponga in essere uno degli elencati reati, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente (e non anche quando abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi), quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del Soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

Si ribadisce altresì che la responsabilità dell'Ente sorge anche ove le fattispecie di reato, sopra elencate, siano realizzate nelle forme del tentativo.

Si evidenzia altresì che nella Parte Speciale del presente documento saranno trattati analiticamente solo i Reati Presupposto astrattamente configurabili in capo alla Società.

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente – aggiornate al mese di agosto 2024 - in quanto contemplate dal D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1) Reati in danno della Pubblica Amministrazione e commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 24 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture") ed all'art. 25 ("Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione") del Decreto:

- peculato (art. 314 c.p.);

- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.);
- circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.);
- causa di non punibilità (art. 323-ter c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- applicabilità dell'articolo 322-ter c.p.* (art. 640-quater c.p.).

* Art. 322-ter c.p. – Confisca (Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320)

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis del Decreto:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.)*;

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.);

- circostanze attenuanti (art. 623-quater c.p.);

- estorsione (art. 629 c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- circostanze attenuanti (art. 639-ter c.p.);

- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 c. 11 del D.L. 105/2019, convertito nella L. 133/2019).

* Articolo abrogato dalla L. 90/2024

3) Delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter del Decreto:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (art. 416-bis.1 c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 - *Termini di durata massima delle indagini preliminari*, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4) Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25-bis del Decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

5) Delitti contro l'industria ed il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6) Reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto*:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- pene accessorie (art. 2635-ter c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 e art. 29 del D.Lgs. 19/2023).

7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater del Decreto:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

- sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo / cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione / assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);

- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a contrastare il terrorismo (tra cui la L. 342/1976 "*Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea*");

- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) di cui all'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/01.

9) Delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies del Decreto:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

- tortura (art. 613-bis c.p.);
- istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.).

10) Reati di abuso di mercato, di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF);
- sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16/4/2014* (art. 187-ter.1 TUF);
- responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies TUF).

* *“Regolamento sugli abusi di mercato”*: in particolare, l'art. 14 (*“Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate”*) e l'art. 15 (*“Divieto di manipolazione del mercato”*)

11) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art. 55 del D.Lgs. 81/08 *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”*).

12) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01*:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);*

13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/01:

- a) riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o messa altrimenti in commercio di un'opera altrui o rivelazione del suo contenuto prima che sia reso pubblico, o introduzione e messa in circolazione di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a e a-bis);

- reati di cui ai punti precedenti commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941 comma 3);

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 633/1941 comma 1);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2);

- a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur senza concorso nella riproduzione o duplicazione, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, attività per l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (art. 171-ter L. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941);

- abusiva utilizzazione, anche via etere o via cavo, duplicazione, messa a disposizione, riproduzione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche tramite strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, di opere o materiali protetti, oppure acquisto o noleggio di supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero di attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies (art. 174-ter L. 633/1941);

- segnalazione all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria di condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'art. 615-ter o dell'art. 640-ter del codice penale, da parte di prestatori di servizi di accesso alla rete, di soggetti gestori di motori di ricerca e dei fornitori di servizi della società dell'informazione, di operatori di content delivery network, di fornitori di servizi di sicurezza internet e di hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web (art. 174-sexies L. 633/1941).

14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 377-bis c.p.), di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/01.

15) Reati ambientali, di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

- aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- scarichi di acque reflue industriali/contenenti sostanze pericolose: sanzioni penali (art.137 c.1 e c.2, D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente");

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c.3, D. Lgs. 152/06);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre il valore limite (art. 137 c.5, D.Lgs. 152/06);
- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11, D.Lgs. 152/06);
- abbandono di rifiuti (art. 255 D.Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/06);
- prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività: sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/06);
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/92);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/93 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*");
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/07).

16) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui il soggiorno è irregolare, di cui all'art. 25-duodecies del Decreto:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998 "*Testo unico sull'immigrazione*");
- morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis D.Lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter D.Lgs. 286/1998 – *ad ora inserito dal D.L. 145/24*);
- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D.Lgs. 286/1998).

17) Razzismo e xenofobia, di cui all'art. 25-terdecies del Decreto:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.);

- circostanza aggravante (art. 604-ter c.p.).

18) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'art. 25-quaterdecies del Decreto:

- frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989 *“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”*);

- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

19) Reati tributari, di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000 *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”*);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);

- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);

- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

20) Contrabbando, di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto:

- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995);

- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995);

- circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40-ter D.Lgs. 504/1995);

- circostanze attenuanti (art. 40-quater D.Lgs. 504/1995);

- vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D.Lgs. 504/1995);

- ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40-sexies D.Lgs. 504/1995);

- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995);

- confisca (art. 44 D.Lgs. 504/1995);

- circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 504/1995);

- deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. 504/1995);

- diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.Lgs. n. 141/2024);

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D.Lgs. n. 141/2024).

21) Reati contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25-septiesdecies del Decreto:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

22) Reati di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 25-duodevices del Decreto:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

23) Delitti tentati, di cui all'art. 26 del decreto

24) Reati transnazionali

Con la legge n. 146 del 16/3/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purchè commessi a livello transnazionale, e nei casi e alle condizioni di cui all'art. 4 del Decreto

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998).

I.5 L'ESONERO DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/01

Il Decreto, nell'introdurre il suesposto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da tale responsabilità se l'Ente, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati stessi, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti penali previsti, da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione in tal senso è indice, pertanto, dell'attenzione dell'Ente nello svolgere le proprie attività all'insegna della legalità, con particolare riferimento a quelle in cui si profila il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il Decreto, all'art. 6, stabilisce gli elementi organizzativi e le condizioni la cui sussistenza comporta l'esclusione della sua responsabilità. In particolare, l'Ente non risponde e non viene sottoposto alle pene previste nella Sezione II, Capo I del Decreto, se dimostra che:

- 1) **l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, di gestione e di controllo** (di seguito denominato anche "Modello") idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi in concreto;
- 2) il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello**, nonchè il compito di curarne l'aggiornamento, è stato affidato **ad un organismo dell'Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito denominato anche l' "Organismo di Vigilanza");
- 3) le persone hanno **commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;**

4) che **non** vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso **art. 6**, al **comma 2**, indica poi il contenuto essenziale del Modello e le esigenze cui il documento dovrà rispondere:

a) individuare **le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/01 (Mappatura dei processi "a rischio");

b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire (Sistema di controllo preventivo);

c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati (Sistema di controllo preventivo);

d) prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

e) introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Va inoltre evidenziato il **comma 2-bis dell'art. 6** inserito dalla L. 179/2017 (che ha introdotto la normativa sul c.d. whistleblowing), che aveva previsto **uno o più canali** che consentissero - ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, ai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti - di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, **segnalazioni di condotte illecite**, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui fossero venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantivano la riservatezza dell'identità del segnalante; era altresì previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Nell'attuale formulazione risultante dall'art. 24, c. 5 del D.Lgs. 24/2023, **l'art. 6 comma 2-bis** dispone che **i modelli di organizzazione e gestione, prevedono**, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, **i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare**, adottato ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. e), ossia il sistema disciplinare interno **idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo**.

I.5.1 PRINCIPI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DI UN EFFICACE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Più in generale, occorre un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con la previsione di criteri di controllo quali la separazione o la contrapposizione di funzioni.

Inoltre si devono tenere in considerazione – sulla base delle linee-guida di Confindustria (giugno 2021) - i seguenti principi di controllo per l'identificazione dei rischi potenziali di variabili/fattori pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231, e per la progettazione del sistema di controllo all'interno dell'ente, con la conseguente efficacia preventiva, in ultima analisi, per la commissione dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/01:

I) Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;

II) **Nessuno può gestire in autonomia un intero processo** (sicché il sistema dovrà garantire l'applicazione del principio della separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione).

In questo ambito peraltro occorrerà che:

- a) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- b) i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione aziendale;
- c) i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

III) **I controlli devono essere documentati** (si dovrebbe prevedere un sistema di reporting, eventualmente attraverso la redazione di verbali, adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione).

II. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA MB PROGETTI S.R.L.

II.1 LA STORIA, IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E L'ORGANIZZAZIONE DELLA MB PROGETTI S.R.L.

La MB Progetti S.r.l. è un ente societario che nasce nel 1994 come società di ingegneria, e, nel corso degli anni, ha sviluppato un'Area Ingegneria tale da avere competenze professionali su tutte le tecnologie afferenti i sistemi di trasporto su ferro, pur mantenendo il suo core business nei sistemi di segnalamento ferroviario.

Oltre all'Area Ingegneria, nel corso degli anni, la MB Progetti ha sviluppato un'area operativa dedicata alla realizzazione di impianti di segnalamento che, a far data dal 2000, è stata integrata con un settore specifico dedicato alle tecnologie innovative costituito da due reparti, uno specializzato nell'installazione, verifica, taratura e messa in servizio di impianti ACC, e l'altro specializzato nelle attività di installazione, Testing&Commissioning e manutenzione delle tecnologie relative alle linee AV e AC (ACC multistazione ed ERTMS).

Con l'obiettivo di fornire ai suoi Clienti un servizio di alta qualità e completo in tutti i suoi aspetti, la MB Progetti ha poi sviluppato un'area dedicata alla *Field Engineering* non solo con la canonica attività di direzione lavori, ma anche con attività di verifica e supporto operativo.

MB Progetti ha la propria sede legale nel centro di Roma, in via Firenze n. 32, ed ha una sede amministrativa ed operativa in Guidonia Montecelio, in via dei Faggi n. 53, che ricomprende l'ufficio Risorse Umane, la Qualità, l'ufficio Commerciale, l'ufficio Approvvigionamenti, l'Area Ingegneria, l'Area Lavori, ed il Magazzino.

MB Progetti ha scelto di dotarsi di un Manuale della Qualità in conformità alla norme UNI EN ISO 9001:2008 al fine di certificare la conformità del proprio operato nonché la sua valutazione secondo le prescrizioni del regolamento tecnico RT-05, per i seguenti campi di attività: progettazione di impianti di segnalamento, automazione e controllo del traffico, telecomunicazione, trazione elettrica e sottostazioni, impianti di luce e forza motrice, impianti ausiliari di sistemi ferroviari e metropolitani, progettazione, verifica ed installazione di impianti di segnalamento e sicurezza in ambito ferroviario e metropolitano. Detto documento costituisce parte integrante del Modello (All. "A").

In tale ambito, la MB Progetti ha stabilito, documentato ed attuato il proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), curandone l'aggiornamento e migliorandone, in modo continuativo, l'efficacia in accordo con i requisiti di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2008. Più in particolare, il SGQ è sottoposto a periodiche e regolari verifiche intra-aziendali tramite gli Audit interni, nonché alla verifica annuale da parte dell'Ente certificatore RINA ed alla verifica ispettiva triennale, da parte dello stesso, ai fini della conferma del Sistema.

Previa identificazione dei processi necessari per il SGQ, la relativa documentazione descrive come la MB Progetti:

- stabilisce criteri e metodi necessari all'efficace funzionamento ed al controllo dei processi aziendali;
- assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per il supporto del funzionamento e del controllo dei processi;

- controlla, misura ed analizza i processi;


- attua le azioni necessarie per il conseguimento dei risultati pianificati ed il miglioramento dei processi.

I predetti processi, relativi alle attività della MB progetti sono riconducibili a quattro macro-processi principali: processi direzionali, processi gestionali, processi realizzativi, processi di misurazione, questi ultimi ricomprendenti i processi di controllo del servizio e del sistema, a loro volta rappresentati dal processo di gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive, dell'analisi dei dati statistici e dagli Audit Interni.


Inoltre il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità della Società contiene, oltre al campo di applicazione del SGQ ed al modello descrittivo dei processi aziendali e delle loro interazioni, la struttura dell'organizzazione e le relative responsabilità.

Con riferimento a quest'ultimo punto, e nell'ottica della *policy* di trasparenza perseguita dalla MB Progetti, la struttura organizzativa e funzionale della Società, di seguito rappresentata, è delineata nell'Organigramma aziendale che si allega – nella versione da ultimo aggiornata (del 7/12/2023) - al presente Modello (All."B").

Organigramma Gerarchico Funzionale o di Line e Staff



ETTI
EFFICIENZA



Commesse operative di:
Installazione, T&C, Customer
Service, Soggetto Tecnico
impianti IS, ERTMS, SCMT

Commesse di progettazione per: PFTE, Progetti di
Base, Progetti Definitivi, Esecutivi ed Esecutivi di
Dettaglio su impianti tecnologici IS-ERTMS-SCMT-
LFM-TLC-AUS

In stretta correlazione con il proprio Sistema di Gestione della Qualità, la MB Progetti ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/01, così da essere dotata di un compiuto strumento di monitoraggio e di informazione di tutte le proprie attività, all'insegna dell'osservanza della normativa vigente e dei valori di riferimento della Società, e di prevenzione dei reati da parte di amministratori, dipendenti e soggetti comunque sottoposti alla direzione/vigilanza della Società, nell'interesse od a vantaggio della stessa.

Il Modello, redatto in osservanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/01, e tenendo altresì conto delle linee-guida di Confindustria (come aggiornate al mese di giugno 2021), è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della MB Progetti con deliberazione del 28/2/2015; contestualmente, il Consiglio di Amministrazione della Società, in ottemperanza alle previsioni del suddetto Decreto, ha attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curare l'aggiornamento del Modello medesimo.

II.2 LA STRUTTURA E LA RAPPRESENTANZA DELLA MB PROGETTI S.R.L.

La struttura societaria della MB Progetti è composta da:

- Un Amministratore Delegato, munito di rappresentanza legale della Società, in forma disgiunta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione diversi da quelli riservati all'Assemblea od al CdA per effetto di norme di legge, dello statuto o di delibere dell'Assemblea o del CdA medesimo; detti poteri, tra gli altri, consistono nel: dare attuazione a tutte le strategie e le politiche generali di gestione e di sviluppo della Società; redigere l'organigramma dell'azienda e la struttura aziendale prevedendo un organico adeguato alle attività sociali; intrattenere i rapporti, seguire e concludere le trattative con i committenti e con i fornitori di merci e servizi nell'ambito dell'ordinaria attività della Società; acquistare, vendere, permutare beni mobili, macchinari, materie prime, attrezzature d'uso, automezzi, stipulare i relativi contratti di leasing e/o noleggio; aprire sedi secondarie, filiali o unità locali, in Italia ed all'estero; assumere e licenziare il personale non dirigente della Società, fissandone i poteri, le attribuzioni, le retribuzioni ed i percorsi di carriera; decidere in merito a qualsiasi eventuale provvedimento disciplinare nei confronti del personale non dirigente della Società.

- Un Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente ha la rappresentanza legale della Società, in forma disgiunta con l'Amministratore Delegato, ed i cui poteri, tra gli altri, consistono nel: determinare le strategie e le politiche generali di gestione e sviluppo della Società; acquistare, vendere, permutare beni immobili, stipulare i relativi contratti di leasing; decidere sull'acquisto e/o sulla vendita e/o sull'affitto di partecipazioni, aziende, rami di azienda, nonché sul conferimento o sull'affitto dell'azienda o di parti di essa; formulare eventuali proposte di aumento del capitale sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci; redigere il progetto di bilancio corredato dai documenti richiesti dalla normativa da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

- Un Assemblea dei Soci con i poteri di deliberazione attribuiti dalla legge o dallo statuto, tra cui: l'approvazione del progetto di bilancio predisposto dal CdA; l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto sociale formulate dal CdA; l'approvazione delle eventuali proposte di aumento del capitale sociale formulate dal CdA.

Di conseguenza, dall'assetto societario della MB Progetti S.r.l. risulta un sistema organizzativo definito, formalizzato e chiaro, in particolare per ciò che riguarda l'attribuzione dei poteri e delle responsabilità, la descrizione dei compiti, una contrapposizione di funzioni in grado di attuare un sistema di controllo all'interno della Società: significativa, sul punto, è la divisione dei ruoli e la contrapposizione di funzioni in un settore "sensibile" quale quello degli Acquisti, ove il corrispondente Ufficio - che peraltro non ha autonomia di spesa,

essendo necessaria l'autorizzazione della Direzione Generale per ogni pagamento da effettuarsi – procede agli ordini determinando anche le modalità concrete dell'acquisto, previa approvazione della Direzione Generale, mentre i relativi pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione, ottenuti i giustificativi documentali del caso, e tale procedura relativa agli Acquisti è infine sottoposta ad una specifica funzione di controllo, esercitata dalla Qualità.

II.3 POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA

La struttura organizzativa della MB Progetti delinea, dunque, poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali fissate, poteri sussistenti in capo all'Amministratore Delegato/Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione, nonché un sistema atto ad assicurare che la Società venga validamente impegnata nei confronti dei soggetti terzi – quali clienti, fornitori, assicurazioni, banche, amministrazioni pubbliche, etc. – solo da soggetti ben determinati muniti di apposite deleghe ove sono specificamente indicati i relativi poteri, rappresentati dall'Amministratore Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si evidenzia, inoltre, che i poteri autorizzativi, di firma e di spesa in capo all'Amministratore Delegato/Direttore Generale non sono senza limitazioni, essendo prevista una condivisione decisionale con l'Assemblea dei Soci e con la Direzione Tecnica – nell'ambito degli acquisti, della formalizzazione dei rapporti con i soggetti terzi, dell'assunzione di prestiti, delle obbligazioni finanziarie in genere e delle aperture di credito, ed in generale nell'ambito delle assunzioni di obblighi contrattuali nelle materie ad esso riservate dalle norme di legge o statutarie – in ordine agli impegni economici e di spesa maggiormente rilevanti per il bilancio aziendale.

II.4 PROCEDURE AZIENDALI

Nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Qualità (per brevità, SGQ) la MB Progetti ha adottato ed attuato un complesso di procedure scritte e/o informatiche finalizzato a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente. Più in particolare, le procedure predisposte dalla Società sono improntate al principio della separazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle fasi cruciali dei processi aziendali in cui si suddividono le varie attività aziendali, a cominciare dai processi *ex se* a rischio, ciò che consente un permanente strumento di controllo sulla regolarità e legittimità delle attività stesse. In effetti, il sistema delle procedure aziendali approntato dalla MB Progetti garantisce, di fatto, che nessuno possa gestire in autonomia un processo, ciascuno dei quali ricomprende un abbinamento delle firme dei soggetti di volta in volta competenti; in merito si richiama anche qui la separazione dei compiti e contrapposizione di funzioni vigente nel processo relativo agli Acquisti, ma pure quelle vigenti nel processo relativo alle Vendite, nel processo relativo alle Assunzioni di nuovo personale, etc.

Dette procedure fanno poi sì che ogni operazione, azione e transazione effettuata dalla Società sia tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua, e più in generale fanno sì che sia garantita la trasparenza delle varie operazioni. Con precipuo riguardo, inoltre, all'oggetto sociale della MB Progetti, si evidenzia che il Controllo di Gestione svolge una compiuta verifica dell'andamento di ciascuna commessa acquisita della Società, lungo tutta la sua durata, ed è in grado di segnalare tempestivamente l'insorgenza e l'esistenza di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Inoltre, con riguardo alla funzione di controllo dei processi aziendali prevista ed esercitata nell'ambito del SGQ, vengono puntualmente documentati i controlli di volta in volta effettuati, attraverso verbali *ad hoc*.

Si richiamano anche in questo punto, infine, la verifica annuale e la verifica ispettiva triennale del SGQ della MB Progetti, da parte dell'Ente certificatore RINA, a garanzia dell'efficacia e dell'aggiornamento della funzione di controllo in esso ricompresa.

In conclusione, le procedure aziendali della MB Progetti S.r.l. come implementate nel SGQ sono già atte a configurare, se non un sistema specificamente teso alla prevenzione dei reati considerati dal D.Lgs. n. 231/01, un sistema organizzativo che in buona parte riflette i principi ispiratori del Decreto ed i correlativi criteri di controllo indicati dalle linee-guida di Confindustria.

II.5 CODICE ETICO

Il Codice Etico e di Comportamento della MB Progetti S.r.l. costituisce parte integrante ed essenziale del presente Modello (All. "C") ed è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa. Nel Codice Etico adottato dalla MB Progetti S.r.l. sono, infatti, espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) nonché l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei soggetti portatori d'interesse con i quali la MB Progetti si trova *lato sensu* ad operare (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, etc.) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione all'interno della Società, ad ogni livello, e dell'attività societaria all'esterno.

Il Codice Etico ha efficacia cogente per tutti i destinatari ed è rivolto a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la Società, a tutti coloro che, pur formalmente esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per conto di MB Progetti e, in generale, ad ogni soggetto terzo che intrattenga rapporti con la Società (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, imprese associate nell'ambito delle A.T.I. etc.), essendo peraltro previsto in esso che la MB Progetti non inizierà o non proseguirà alcun rapporto con chi non intenda conformarsi ai principi etici ed ai valori fissati nel Codice – *in primis* il rispetto della normativa vigente in Italia ed in tutti i Paesi in cui la Società si trova ad operare - che informano le attività aziendali della stessa MB Progetti.

Esso stabilisce, dunque, quale principio imprescindibile dell'operato della Società, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento ed i valori di riferimento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

II.6 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA MB PROGETTI S.R.L.

A corollario del suesposto sistema normativo e di controlli, la MB Progetti ha formalmente adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001. Tale Modello è stato predisposto dalla Società attraverso l'espletamento di una serie di attività:

- A) l'identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale al fine di evidenziare in quale area/settore di attività, e secondo quali modalità, si possono verificare eventi pregiudizievoli ai sensi del suddetto Decreto (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- B) una valutazione del Sistema di controllo interno;
- C) la progettazione dei sistemi di prevenzione e controllo;
- D) l'istituzione di un organismo di vigilanza e di controllo, che vigili sull'efficacia ed attuazione dei sistemi di controllo;
- E) l'istituzione di un sistema sanzionatorio interno;

F) la redazione di un Codice Etico.

Di talchè, a seguito dell'implementazione del Modello Organizzativo con il SGQ ed il sistema di controlli interni della MB Progetti, in accordo con le Linee-guida di Confindustria le componenti del Modello medesimo risultano essere:

- sistema organizzativo;
- procedure scritte/informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- sistema di verifiche;
- sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- Codice Etico.

Dalla suddetta implementazione consegue che il Modello Organizzativo adottato dalla MB Progetti non costituisce solamente uno strumento di prevenzione penale, ma pure uno strumento di organizzazione e gestione delle attività aziendali.

II.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (OdV), ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001, svolge i seguenti compiti:

- 1) vigilanza sull'effettività del Modello, ciò che implica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e, in ultima analisi, sulla coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- 2) esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale – e non già meramente formale- capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- 3) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- 4) cura dell'aggiornamento dinamico del modello, nell'ipotesi in cui i rilievi emersi rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

L'OdV deve avere le seguenti caratteristiche:

- conoscenze di tecniche e strumenti adeguati (es. conoscenze legali, di gestione di rapporti con le risorse umane, ecc.);
- adeguata professionalità;
- indipendenza da responsabilità di gestione aziendale ed autonomia rispetto ai vertici aziendali;
- poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da/verso ogni livello e settore operativo della Società;
- possibilità di informare l'Organo amministrativo circa le violazioni dei contenuti del Modello accertate, per la successiva applicazione di sanzioni a carico degli autori della violazione;
- continuità di azione.

La disciplina dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare i requisiti, la durata, le regole di funzionamento, le attività e le relative modalità con cui queste devono essere svolte sono riportati nell'allegato "D".

II.7bis FLUSSI INFORMATIVI DA/VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza segnala all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possono dare luogo a fattispecie di responsabilità per la Società.

Predisporre per l'organo dirigente/amministrativo, periodicamente, una relazione informativa sulle attività di verifica e di controllo compite e sul loro esito.

Qualora gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti esterni vengano a conoscenza di situazioni reali o potenziali, illegali o eticamente scorrette che, direttamente o indirettamente, procurino vantaggio per la Società, sono tenuti ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza, attraverso l'apposita casella di posta elettronica e.capodaglio@mbprogetti.it

Nel caso in cui i soggetti di cui sopra ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano alle dipendenze o per conto della P.A. devono informare immediatamente, per iscritto, l'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari del presente documento sono inoltre tenuti a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, nonché richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a carico dei dipendenti o notizie in merito a procedimenti disciplinari in corso ed alle eventuali sanzioni irrogate.

I responsabili operativi sono tenuti a vigilare sull'attività dei propri collaboratori, al fine di prevenire qualsiasi violazione di norme.

I responsabili operativi devono conoscere i processi e le attività svolte nelle proprie aree e strutture in cui possono essere commessi atti illeciti; inoltre, essi devono cooperare con l'Organismo di Vigilanza per l'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione di regole idonee a prevenirne la commissione.

Riguardo alle modalità operative dell'espletamento dei propri compiti, da parte dell'Organismo di Vigilanza, valgono i seguenti principi-cardine:

- a) le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo;
- b) l'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società – senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
- c) l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni;
- d) l'OdV garantisce la riservatezza dell'identità dei soggetti che segnalano le violazioni normative/etiche, allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni, discriminazioni, atteggiamenti ostili di qualsiasi genere o natura, attraverso l'istituzione di una *e-mail* dedicata.

II.7ter SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E DI VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO (L. 179/2017 e D.Lgs. 23/2024)

La normativa sul c.d. *whistleblowing* – di cui alla **Legge 179/2017** ed al successivo **D.Lgs. 24/2023**, che ha ridefinito la materia - **incentrata, in sostanza, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, delle quali siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, è applicabile, tra gli altri: agli enti che, anche sotto il limite della media di cinquanta lavoratori subordinati nell'ultimo anno, si occupano dei c.d. settori sensibili, tra i quali la sicurezza dei trasporti, nonché agli enti, anche sotto il suddetto limite quantitativo, che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01. Le condotte illecite che possono essere oggetto delle segnalazioni sono: A) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; B) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; C) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori, tra gli altri, degli appalti pubblici e della sicurezza dei trasporti; D) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; E) atti od omissioni riguardanti il mercato interno.**

Vi è appunto previsto **un sistema di misure di protezione incentrato su: 1) divieto di qualsiasi ritorsione per gli enti del settore privato e le persone segnalanti; 2) misure di sostegno alle persone segnalanti, fornite dagli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC; 3) protezione dalle ritorsioni, per cui gli enti del settore privato e le persone segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito; 4) limitazioni della responsabilità, per cui non è punibile l'ente o la persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, alle condizioni ivi previste; 5) tutela della riservatezza, per cui l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso della stessa persona segnalante.**

Ai fini della presentazione delle segnalazioni di condotte illecite - effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale - sono previsti canali di segnalazione interna - da predisporre ad opera dei soggetti privati - atti a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e dell'annessa documentazione della segnalazione; *idem* per i Modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01, che prevedono i canali di segnalazione interna ai sensi della normativa in questione. Sono inoltre previsti canali di segnalazione esterna – attivati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione – pur essendo in via prioritaria favorito l'utilizzo del canale interno, ed essendo consentito effettuare una segnalazione esterna a determinate condizioni (ad es. quando non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle previsioni della legge). Sono altresì previste le divulgazioni pubbliche delle violazioni di cui sopra – con la relativa protezione della persona segnalante prevista dall'esposta normativa – che sono **consentite ricorrendo le condizioni ivi previste (mancato riscontro alla segnalazione, pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, rischio di ritorsioni o possibilità della mancanza di efficace seguito per le specifiche circostanze del caso concreto).**

I **soggetti legittimati a segnalare**, nel settore privato, sono: a) i **lavoratori subordinati**; b) i **lavoratori autonomi**, nonché i **titolari di un rapporto di collaborazione** che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato; c) i **liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; d) i **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti; e) gli **azionisti** e le **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano **esercitate in via di mero fatto**, presso soggetti del settore privato (riguardo alla disciplina del *whistleblowing*, come ridefinita e precisata dal D.Lgs. 24/2023, si veda il paragrafo dedicato nell'Appendice di aggiornamento normativo del 20/11/2024, pp. 29-36).

In virtù di quanto previsto dalla citata normativa, viene istituito **il nuovo canale di segnalazione interna proprio del Modello organizzativo della MB Progetti S.r.l.** – come **previsto nell'apposito atto organizzativo** al quale il presente Modello espressamente rinvia - canale atto a **garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di quelle coinvolte/menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione, gestito dall'Organismo di Vigilanza** in quanto avente le caratteristiche richieste dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, e tramite il quale verranno svolte le attività previste dall'art. 5 del D.Lgs. 24/2023, ossia il rilascio di avviso di ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni, le interlocuzioni con il segnalante, con eventuale richiesta di integrazioni, il diligente seguito alle segnalazioni ricevute ed il riscontro alla segnalazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento. Tutto ciò fatta **salva la possibilità della segnalazione in forma orale**, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023.

In virtù di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 24/2023, **vi sono in ogni caso delle condizioni per la protezione della persona segnalante**, per cui **le misure di protezione** previste dalla normativa in esame **si attivano quando al momento della segnalazione** (o della denuncia all'autorità giudiziaria/contabile o della divulgazione pubblica), **la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere** e rientrassero nell'ambito di applicazione della normativa in esame, e la segnalazione è stata effettuata secondo le modalità proprie del canale di segnalazione interna

Le procedure per il ricevimento delle segnalazioni in esame e **per la loro gestione** sono **definite nel suddetto atto organizzativo**.

Si precisa altresì che tutte le informazioni essenziali riguardo alle finalità dell'istituto del *whistleblowing*, ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso il canale di segnalazione interna, all'utilizzo di tale canale, al soggetto competente cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne ed alla procedura di gestione delle segnalazioni, sono esposte nella sede operativa della MB Progetti S.r.l., in Guidonia Montecelio, via dei Faggi 53, in un punto visibile ed accessibile a tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti; tali informazioni sono inoltre riportate sul sito internet e sul portale *intranet* della MB Progetti, mentre l'indicazione circa la loro reperibilità sarà oggetto di una specifica comunicazione inviata, tramite e-mail, a ciascun dipendente/collaboratore/consulente della società, fatta salva la possibilità di effettuare degli incontri formativi sulla materia del *whistleblowing*.

In virtù di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, **nell'ambito dell'attività aziendale della MB Progetti S.r.l. e dello svolgimento dei rapporti lavorativi** in tale ambito – ivi compresi, oltre al lavoro subordinato, i rapporti di lavoro autonomo, i rapporti di collaborazione, i liberi professionisti e i titolari di rapporti di consulenza che prestano la propria attività nella MB Progetti, i rapporti di tirocinio (anche non retribuiti) e le persone con

funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in caso di esercizio di fatto di tali funzioni (in quanto i relativi titolari sono legittimati ad effettuare le segnalazioni, *ex art. 3 del D.Lgs. 24/2023*) - **si stabilisce formalmente il divieto di qualsiasi ritorsione, ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione**, della denuncia all'autorità giudiziaria/contabile o della divulgazione pubblica effettuata e **che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno ingiusto** (vd. pure Par. II.10).

Costituiscono **ritorsioni** ai sensi del citato art. 17, tra le altre, **le seguenti fattispecie**, in quanto riconducibili alla suddetta definizione di ritorsione: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove vi fosse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi (vd. pure Par. II.10).

II.8 FORMAZIONE, DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La MB Progetti, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare lo svolgimento delle attività.

Il Modello Organizzativo è, pertanto, comunicato a tutto il personale della Società (dipendenti, collaboratori) e a terzi (consulenti, fornitori, etc.), con le modalità in concreto ritenute più opportune, anche in relazione alla categoria di soggetti, assicurando la tracciabilità dell'avvenuta comunicazione.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dagli uffici preposti della Società anche mediante il coinvolgimento e supporto di società o professionisti esterni.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della MB Progetti assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che vengono nel tempo inserite in essa, una corretta conoscenza dei contenuti del Modello e delle regole di condotta etica.

Idonei strumenti di comunicazione vengono adottati per diffondere all'interno della Società i contenuti del Modello Organizzativo, nonché per aggiornare i dipendenti circa eventuali modifiche apportate al Modello stesso, ovvero di ogni altro rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

In ogni caso la Società si impegna, attraverso l'OdV, a fornire ai dipendenti, agli organi sociali ed ai propri consulenti tutte le informazioni/chiarimenti del caso riguardo ai contenuti del D.Lgs. 231/01 e del Modello Organizzativo ed alla loro applicazione.

La Società ottempera all'obbligo di formazione del personale attraverso i seguenti interventi:

- 1) messa a disposizione del testo normativo del D. Lgs 231/2001 e del Modello Organizzativo all'interno della rete Intranet aziendale e con qualsiasi altro strumento idoneo, tra cui la pubblicazione (Parte Generale) sul sito internet della Società;
- 2) realizzazione di uno specifico incontro formativo in presenza, presso la sede operativa della Società, in occasione dell'aggiornamento del Modello – riguardo alle ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che sottintendono le regole derivanti dal D.Lgs. 231/01 e la loro portata – nonché la programmazione di un evento formativo annuale, entrambi calibrati in base ai livelli dei destinatari (dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili e/o delle quali siano responsabili, i componenti degli organi sociali) per i quali è prevista la partecipazione obbligatoria da parte di tutti i dipendenti.

La mancata fruizione delle azioni formative organizzate dalla Società costituisce violazione del Modello e dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui alla successiva sezione.

L'OdV prende visione del programma delle azioni formative e verifica la documentazione di supporto a testimonianza dell'effettiva partecipazione del personale aziendale.

I consulenti e fornitori che, in relazione ad incarichi conferiti dalla Società, dovessero, anche potenzialmente, operare con la P.A. o nell'ambito delle attività a rischio individuate dal Modello, saranno tenuti a prendere visione del Modello e del Codice Etico.

I contratti stipulati con soggetti terzi dovranno contenere una specifica clausola dedicata alla presa di conoscenza del Modello e del Codice Etico e di impegno al rispetto del Codice Etico nello svolgimento dei rapporti con la Società.

II.9 VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

Il Modello sarà soggetto nel tempo a verifiche:

- a) **sugli atti**: con continuità l'Organismo di Vigilanza procederà a delle verifiche in merito agli atti e contratti di maggiore importanza conclusi in aree di attività riconosciute a rischio;
- b) **sulle procedure**: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, dei fatti considerati a rischio, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto anche con interviste a campione.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzierà le problematiche riscontrate e gli eventuali suggerimenti circa le azioni correttive da intraprendere.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle specifiche competenze di collaboratori e professionisti esterni, i quali dovranno agire sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza secondo le modalità dallo stesso determinate, riferendo all'Organismo stesso i risultati del proprio operato.

II.10 SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

L'articolazione di un sistema disciplinare atto a sanzionare le violazioni del Modello Organizzativo è condizione imprescindibile della completezza e dell'effettività del Modello medesimo. L'inosservanza delle prescrizioni e delle misure contenute nel Modello Organizzativo, in primis quelle previste nei Protocolli di Condotta per i rispettivi responsabili/soggetti di riferimento – e dunque la violazione di quanto in esso previsto – comporta - oltre ai semplici richiami specifici dell'OdV all'osservanza delle procedure di reporting, di controllo e di segnalazione previste nei Protocolli, ove necessario - l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Modello medesimo, nel presente paragrafo, proporzionate alla gravità della violazione, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso.

Ciò in quanto un Modello potrà dirsi attuato in modo efficace ed effettivo solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare condotte prodromiche al reato.

In effetti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti che già di per sé costituiscono reato finirebbe per duplicare in modo superfluo le sanzioni poste dall'ordinamento statale (*id est*, la pena per la persona fisica e la sanzione *ex* D.Lgs. 231/01 per l'Ente). Piuttosto, in accordo con l'impostazione sul punto delle Linee-guida di Confindustria, ha senso – ed appalesa la *ratio* della predisposizione di un Modello Organizzativo - il prevedere un apparato disciplinare che operi come presidio di legalità interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dell'ordinamento statale. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimere gli illeciti penali quando gli stessi siano già stati commessi.

Il sistema disciplinare della MB Progetti, avendo una finalità essenzialmente preventiva, ricomprende una pluralità di sanzioni, graduate a seconda della gravità delle infrazioni accertate: in tale prospettiva, le sanzioni variano da quelle di carattere conservativo per le violazioni di minore entità a quelle atte a rescindere il rapporto tra la Società e l'agente per le violazioni più gravi.

Tenendo presente la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, l'esercizio del potere disciplinare da parte della Società deve sempre conformarsi ai principi di:

- **proporzione**, con la commisurazione della sanzione applicata all'entità della violazione;
- **contraddittorio**, con la partecipazione del soggetto interessato, per cui, formulata la contestazione dell'addebito, in modo specifico e tempestivo, va data la possibilità al soggetto stesso di addurre giustificazioni per la sua condotta oggetto di contestazione.

Sempre la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito l'applicabilità dei suddetti principi nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale, essendo sufficiente la configurazione in capo ad un soggetto del potere di incidere negativamente nella sfera giuridica di un altro soggetto, responsabile di un comportamento negligente o colpevole.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti si applicano le sanzioni previste nel CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, così come indicato anche dalle Linee-guida di Confindustria.

In armonia con le norme relative al sistema disciplinare di cui al CCNL vigente presso la Società (CCNL Metalmeccanici), sono previsti:

A) provvedimenti di:

- **richiamo verbale**

- **ammonizione scritta**

- **multa** (non superiore a tre ore di retribuzione oraria)

- **sospensione dalla retribuzione e dal lavoro** (fino ad un massimo di tre giorni)

per il lavoratore che violi le procedure interne/protocolli previsti dal Modello Organizzativo – a titolo esemplificativo, e non esaustivo: non osservando le procedure prescritte dal Modello, omettendo di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, omettendo di svolgere i controlli deputati nonché di redigere i documenti previsti dal Modello o dalle relative procedure, redigendo documentazione non veritiera, ecc. - o comunque adottati, nello svolgimento di attività classificate come sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

B) provvedimento di licenziamento disciplinare:

- **licenziamento con preavviso;**

- **licenziamento senza preavviso;**

secondo la gravità dell’illecito e della sua ripercussione nella sfera giuridica della MB Progetti, per il lavoratore che, nell’espletamento dei processi che interessano le attività a rischio, compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, ravvisandosi, in tale comportamento, un’infrazione alla disciplina e ai doveri d’ufficio così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro; oppure, per il lavoratore che abbia riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La contestazione delle infrazioni a quanto previsto dal Modello è effettuata dalla Direzione Generale, anche su segnalazione dell’accertata violazione da parte dell’OdV, dopo avere sentito il parere del Responsabile del dipendente che ha commesso il reato; i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni sono effettuati, nei limiti delle rispettive competenze, secondo le attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dallo Statuto.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 179/2017 e poi del D.Lgs. 24/2023 (sul c.d. *whistleblowing*), sono espressamente vietati, in quanto ritorsioni poste in essere in ragione della segnalazione effettuata, tra gli altri provvedimenti e comportamenti: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ove vi fosse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi (riguardo ai soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni ed alle ritorsioni vietate, vd. pure par. II.7ter).

E' prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai punti A) e B) – proporzionate alla gravità dell'infrazione e delle sue conseguenze, per le persone e per la Società - nei confronti chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o di violazioni del Modello Organizzativo, che si rivelino infondate.

MISURE NEI CONFRONTI DI SOCI, AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

La MB Progetti, al fine di garantire l'efficacia e l'effettività del Modello Organizzativo, prevede espressamente l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci e dei Soggetti Apicali che si rendano responsabili di violazioni dei principi e delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello o di una condotta, nello svolgimento di attività sensibili, non conforme alle prescrizioni del Modello, da parte dei Soci e degli Amministratori, è prevista una tempestiva e formale informativa, da parte dell'OdV, all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione per la necessaria valutazione circa le iniziative e/o le misure disciplinari da adottare nei confronti dei soggetti responsabili, in proporzione della gravità dell'infrazione ed in conformità delle disposizioni di legge e statutarie: sulle risultanze di dette iniziative verrà data informativa scritta allo stesso OdV. Nel caso in cui le predette violazioni fossero poste in essere da parte dei Dirigenti, ferma la formale informativa, da parte dell'OdV, all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione, con riguardo alle sanzioni disciplinari da irrogare valgono le disposizioni della L. n. 300/70 in quanto applicabili nonché le disposizioni in materia disciplinare contenute nel CCNL Metalmeccanici.

In caso di inerzia od inattività da parte dell'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà relazionare direttamente l'Assemblea dei Soci per le iniziative e le misure del caso.

E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari di cui ai punti A) e B) – proporzionate alla gravità della violazione e delle sue conseguenze - nei confronti dei Soci, degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Responsabili di area, per la violazione delle misure di protezione di chi segnala condotte illecite, previste dal D.Lgs. 24/2023 (riguardo al sistema delle misure di protezione previsto da tale normativa, vd. pure par. II.7ter).

MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, AGENTI, FORNITORI E SOGGETTI TERZI

Fermo restando l'applicabilità della normativa sul *whistleblowing* e del relativo sistema di misure di protezione nei confronti dei Collaboratori e Consulenti della MB Progetti (quali soggetti legittimati a segnalare condotte illecite), la violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico, nonché la tenuta di condotte che comportino il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e la commissione di uno dei reati-presupposto di cui al Decreto stesso, da parte di Collaboratori, Consulenti o Fornitori della MB Progetti, ed in generale da parte di Terzi che intrattengano un rapporto con la Società, comporterà l'obbligo in capo alla Società di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione, in base alla gravità del fatto commesso per la tutela della posizione e dei diritti dell'azienda e, in ultima analisi, a garanzia dell'effettività ed efficacia del Modello stesso, quali l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, la sospensione dei pagamenti di parcelle/provvigioni/compensi, la richiesta degli eventuali danni, patrimoniali e non, subiti dalla Società, fino alla risoluzione del contratto con risarcimento degli eventuali danni, in applicazione di specifiche clausole contemplanti il rispetto del Modello e del Codice Etico, inserite negli ordini/lettere di incarico e nei contratti di collaborazione/consulenza.

PARTE SPECIALE

La premessa necessaria alla Parte Speciale del Modello Organizzativo è la previsione in essa delle misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione della MB Progetti S.r.l. nonché al tipo di attività svolta dalla stessa, secondo il disposto dell'art. 7, c. 3 del D.lgs. 231/01.

1. RISK-ASSESSMENT

Le seguente parte del Modello, sulla base delle fattispecie di reato-presupposto per la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., come elencate al Par. I.4, individua le attività sensibili per la Società in base alla loro probabilità di accadimento e l'impatto che queste potrebbero avere nella Società (c.d. attività a rischio); l'analisi di tali attività a rischio (risk-assessment/risk-management) - che ha implicato l'analisi del contesto aziendale al fine di far emergere, appunto, le aree e i settori di attività più "sensibili" alla verifica di eventi pregiudizievoli - è stata condotta tenendo necessariamente conto del sistema di gestione e degli strumenti di controllo già in essere nella MB Progetti, in particolare degli indicatori, dei criteri e dei controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione della Qualità.

In sostanza, il risk-assessment effettuato dalla Società si è articolato in quattro fasi:

- 1) inventariazione degli ambiti aziendali di attività;
 - 2) identificazione dei rischi;
 - 3) valutazione dei rischi e dei relativi controlli (analisi della probabilità che il fatto od il comportamento che si vuole evitare possa verificarsi all'interno dell'organizzazione aziendale e dell'impatto dello stesso sulla società);
 - 4) gap analysis (individuazione delle carenze in ogni processo/attività sensibile che possono aumentare il rischio di commissione del reato-presupposto, per poi individuare le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno).
- L'individuazione degli ambiti di attività a rischio è stata effettuata in primo luogo con interviste analitiche ai soggetti aziendali responsabili dei diversi settori in cui si articolano le attività della MB Progetti, soggetti tutti direttamente operativi nei rispettivi settori di competenza, e dunque "con il polso" della concreta situazione del comparto aziendale posto sotto la loro supervisione ed in cui si trovano ad espletare le proprie mansioni di competenza; in particolare, dette interviste hanno di volta in volta evidenziato le varie fasi dei rispettivi processi aziendali - e dunque l'interazione con i diversi soggetti aziendali coinvolti in un medesimo processo, elemento costitutivo del sistema di controllo di quel processo - in cui, in ultima analisi, si esplicano le attività della Società.

In generale, con riferimento all'oggetto sociale ed all'attività aziendale della MB Progetti, l'operazione di risk-assessment ha fatto risultare, in modo precipuo, quali aree/attività oggettivamente a rischio, quelle che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti appaltanti/subappaltanti ed in generale con soggetti terzi, gli organismi aziendali apicali in relazione a determinate fattispecie di reati societari e l'Area Lavori in relazione alle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Di seguito, per ciascuna attività a rischio individuata (comprese anche le altre attività aziendali, con minori fattori di rischio) è stata svolta un'analisi successiva - alla luce del su richiamato SGQ, come articolato e codificato nel Manuale del Sistema di Gestione

della Qualità – per verificare, ai fini della valutazione dei relativi rischi, l'esistenza e l'operatività di determinati elementi di controllo, quali:

- a) regolamentazione dell'attività attraverso una procedura aziendale;
- b) tracciabilità dell'attività svolta;
- c) monitoraggio sull'attività;
- d) potere di firma, conferiti da procure, deleghe o autorizzati in base alle procedure;
- e) potere di spesa, controllato da specifica regolamentazione.

All'esito di tale analisi è stata infine effettuata la gap analysis, comprendente l'elaborazione di specifici protocolli di condotta contenenti le regole di comportamento per i rispettivi destinatari, al fine di rendere efficace il Modello Organizzativo.

Si fa presente, in ogni caso, che la MB Progetti ha proceduto all'individuazione delle attività a rischio in considerazione delle sole fattispecie di reato-presupposto potenzialmente verificabili nell'azienda, alla luce della struttura, delle caratteristiche, delle dimensioni e dell'oggetto sociale della stessa.

2. MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La mappatura delle aree ed attività aziendali a rischio di verifica dei diversi reati-presupposti considerati dal D.Lgs. 231/01 è stata concretamente effettuata nei seguenti termini:

A) con riferimento primario all'elenco delle fattispecie di reato-presupposto di cui agli artt. 24-25 duodecies del Decreto, si è focalizzata l'attenzione sulle aree aziendali a rischio in relazione a delle determinate fattispecie di reato-presupposto e sui connessi processi aziendali effettivamente a rischio di verifica dei reati - ovvero il cui svolgimento può determinare la commissione di reati ai sensi del D.lgs. 231/01 - con la correlativa identificazione del rischio potenziale e/o delle modalità di realizzazione del reato-presupposto con precipuo riferimento ai caratteri strutturali ed aziendali della MB Progetti (colonna di destra);

B) si è poi proceduto a rilevare ed analizzare i sistemi di controllo e le connesse procedure interne nonché, laddove esistenti, le relative procedure codificate nella normativa interna - inerenti alle aree ed ai processi aziendali precedentemente individuati - già esistenti nell'organizzazione societaria;

C) all'esito di detta analisi è stata effettuata la valutazione del rischio lordo di commissione del reato-presupposto per ciascuna area e correlativo processo aziendale, valutazione che ha ricompreso – alla luce dei predetti sistemi interni di controllo e delle caratteristiche dimensionali, organizzative ed aziendali della MB Progetti, nonché della professionalità delle sue risorse umane – la minaccia di realizzazione dell'evento, la probabilità che l'evento si verifichi (questa valutata pure in modo specifico, considerando tutti i suddetti parametri ed elementi aziendali), l'esposizione al rischio nonché le conseguenze derivanti alla società dal verificarsi dell'evento negativo;

D) da ultimo, è stata compiuta la valutazione del rischio residuo, ovvero del rischio reliquato alle aree ed ai processi aziendali prioritariamente individuati, all'esito della gap analysis e della conseguente elaborazione di Protocolli di condotta contenenti le regole di comportamento destinate al personale delle aree coinvolte, regole volte ad adeguare e migliorare i sistemi di prevenzione e controllo interni.

L'insieme delle aree/attività e dei processi aziendali a rischio, dei reati associati, dei sistemi interni di controllo e dei soggetti ivi coinvolti, dei conseguenti rischi lordi nonché dei rischi residui sono illustrati, appunto, nel documento "Mappatura attività a rischio" allegato al presente Modello Organizzativo (All. "E").

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

E' allegata al presente Modello Organizzativo - quale **Allegato "G"** – l'Appendice di aggiornamento del Modello medesimo, del 20/11/2024.

ALLEGATI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- Manuale della Qualità (All. "A")
- Organigramma aziendale (All. "B")
- Codice Etico (All. "C")
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (All. "D")
- Mappatura delle attività a rischio (All. "E")
- Appendice di aggiornamento del 30/6/2015(All. "F")
- Appendice di aggiornamento del 28/12/2017 (All. "G")